Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 6 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1940

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 181, il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 3 marzo 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 18/2, addì 6 marzo 1941-XIX, registro decreti n. 27, pag. 290), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominato Marulli Francesco fu Luigi.

(1540)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 2052.

Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVIII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni;

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, e l'unito regolamento entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* fatta eccezione per l'art. 12 della legge e per l'art. 2 del regolamento, riguardanti la Commissione consultiva, i quali entreranno in vigore il giorno stesso della detta pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 9. — MANCINI

Regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

Art. 1.

Il Ministero della cultura popolare sovraintende all'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni. Nelle questioni di ordine generale o di speciale rilevanza o che possano riguardare gli altri Ministeri interessati sente, anche ai fini della collaborazione e della intesa coi medesimi, il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge stessa.

Art. 2.

La Commissione consultiva istituita dall'art. 12 della legge è nominata dal Ministro per la cultura popolare ed è composta di non più di due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare.

Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare.

La convocazione della Commissione può essere richiesta da uno dei Ministeri interessati, anche ai fini dell'art. 1 del presente regolamento.

Ai componenti e al segretario della Commissione spettano i compensi nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per le materie contemplate dalla legge e dal presente regolamento, sono competenti, nei rapporti con lo stampatore, gli uffici nella cui giurisdizione ha sede l'officina grafica; nei rapporti con l'editore gli uffici nella cui circoscrizione l'editore ha il proprio domicilio legale.

Art. 4.

Gli stampatori e gli editori sono obbligati ad iscriversi presso la rispettiva Prefettura e a comunicare alla stessa gli eventuali cambiamenti relativi alla iscrizione.

L'iscrizione deve indicare, oltre al nome e alla sede ai sensi dell'art. 3:

a) per le ditte individuali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del proprietario della ditta;

b) per le società legali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio dei soci in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei gerenti delle società in accomandita; del presidente, consigliere delegato e direttore delle società anonime;

c) per le società di fatto: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del loro rappresentante;

d) per gli enti morali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del loro legale rappresentante.

Le Prefetture comunicano al Ministero della cultura popolare e alle competenti Regie procure e Regie soprintendenze bibliografiche le iscrizioni e i relativi cambiamenti, man mano che ad esse pervengono.

Art. 5.

Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate con inchiostro indelebile, nel quale deve iscrivere, prima della consegna, cronologicamente e con numero progressivo, in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, dalla sua officina, esclusi i giornali.

Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione.

Tali registri debbono essere conformi ai moduli allegati al presente regolamento e vidimati dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

I registri devono essere presentati, ad ogni richiesta, alla Prefettura o all'ufficio da questa delegato e devono essere tenuti a disposizione delle autorità interessate all'applicazione della legge per i relativi accertamenti.

Se l'editore pubblica cataloghi, deve indicarvi, per ogni pubblicazione: la ditta dello stampatore, la sede dell'officina grafica, l'anno per l'era cristiana e per l'era fascista di effettiva pubblicazione. Per la ristampa di pubblicazioni già da lui edite a mezzo di qualsiasi stampatore deve inoltre indicare: il genere della ristampa (se identica o con modificazioni); l'anno della precedente pubblicazione; la ditta e la sede dell'officina grafica del precedente stampatore.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 7 comma primo della legge, si considerano di carattere strettamente privato le fotografie che, per l'oggetto riprodotto, appaiano di interesse circoscritto a singoli individui o famiglie.

Art. 7.

I decreti dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare, relativi alla concessione temporanea, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge, di esenzioni od agevolazioni nella consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ed alla revoca delle concessioni medesime, devono essere emanati di ufficio o a richiesta degli interessati con domanda diretta al Ministero della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge stessa.

Art. 8.

La dicitura « esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge », prescritta dall'art. 5 ultimo comma della legge, deve apporsi, per gli stampati di più pagine, sul frontespizio e su una delle ultime pagine del testo e deve essere applicata con inchiostro indelebile.

Art. 9.

La consegna degli esemplari deve essere fatta in pacchi confezionati con involucro resistente e chiusi con sigillo metallico, recanti all'esterno, oltre l'indirizzo, la dicitura « Esemplari d'obbligo » e il nome dello stampatore o editore.

Nel caso del primo comma dell'art. 1 della legge, i pacchi devono essere quattro, e cioè uno diretto al Ministero della cultura popolare, uno alla Prefettura, uno alla Procura del Re e uno al Provveditorato agli studi. I pacchi diretti alla Prefettura e al Provveditorato agli studi devono contenere ciascuno i tre esemplari previsti dalla legge, ordinati in tre gruppi, sotto fascia, pronti per la spedizione, destinati, rispettivamente, per quanto riguarda il pacco della Prefettura, uno alla Prefettura stessa, uno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) e uno al Ministero della cultura popolare, e, per quanto riguarda il pacco del Provveditorato agli studi, uno alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e il terzo alla Biblioteca locale.

Nei casi previsti dall'art. 1 comma secondo e dagli articoli 2 e 3 della legge, i pacchi devono essere tanti quante sono le autorità destinatarie.

Ove il pacco contenga più esemplari di una stessa pubblicazione si applica la seconda parte del comma precedente.

La stessa norma si applica per le cartoline illustrate consegnate al Ministero della cultura popolare e destinate agli uffici indicati nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 10.

Quando la consegna concerne esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dello stampatore o editore di eseguire la consegna stessa mediante pieghi raccomandati, osservando le prescrizioni dell'articolo precedente, salvo per quanto concerne la chiusura con sigillo metallico.

Art. 11.

Lo stampatore o editore ha l'obbligo di accompagnare la consegna di ciascun pacco o piego con elenco in due esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

Gli elenchi devono riportare per ciascuna pubblicazione i dati iscritti nel registro dello stampatore o editore di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 12.

Ai fini del terzo comma dell'art. 1 della legge, la consegna fatta a mezzo della posta o della ferrovia si intende eseguita quando il pacco o il piego è stato rimesso all'ufficio postale o ferroviario.

Art. 13.

I pacchi o pieghi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori o editori per mezzo della posta, fruiscono della riduzione di tariffa prevista dall'art. 89 del codice postale, purchè sui pacchi e i pieghi medesimi sia fatto riferimento alla tariffa ridotta ed all'obbligo dell'invio, e siano indicati il nome dello stampatore o editore e i numeri complessivi coi quali le pubblicazioni sono state iscritte negli appositi registri tenuti dallo stampatore o editore.

Per i giornali e periodici l'invio degli esemplari d'obbligo può essere fatto in abbonamento postale, con la sola dicitura sulla fascetta « Esemplare d'obbligo ».

Art. 14.

Il Ministero della cultura popolare, la Prefettura, la Procura del Re ed il Provveditorato agli studi controllano il contenuto dei pacchi o pieghi e, se non riscontrano irregolarità, restituiscono vidimato allo stampatore o editore mittente, a titolo di ricevuta, uno degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 11 non oltre quindici giorni dalla ricezione dei pacchi o pieghi.

L'altro elenco viene conservato dall'Ufficio per ogni opportuno riscontro.

Il provveditore agli studi è assistito, per le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, dal capo della Biblioteca pubblica cui è assegnata la terza copia o da un suo delegato.

Quando la biblioteca anzidetta abbia sede in un Comune diverso dal capoluogo di Provincia, il capo della biblioteca stessa può essere sostituito, per il suo compito presso il Provveditorato agli studi, da persona designata dal Ministero dell'educazione nazionale.

La Prefettura, la Procura del Re e il Provveditorato agli studi trasmettono gli esemplari degli stampati e delle pubblicazioni destinati ai Ministeri e alle biblioteche, accompagnandoli con un elenco descrittivo di essi.

Art. 15.

L'esemplare degli stampati e delle pubblicazioni consegnato alla Prefettura per il Ministero della cultura popolare, ad eccezione dell'esemplare dei quotidiani e dei periodici, è dalla Prefettura stessa inoltrato immediatamente alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » in Roma, per la compilazione della bibliografia generale. La Prefettura dà avviso al Ministero predetto dell'avvenuto inoltro mediante elenco descrittivo quindicinale.

Art. 16.

I tre esemplari delle cartoline illustrate riproducenti paesaggi, vedute panoramiche, monumenti, costumi tipici italiani, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge, sono assegnati alle Direzioni generali della stampa italiana, della propaganda e del turismo, per gli usi di diffusione, di propaganda e turistici, con assoluta esclusione di qualsiasi diritto, da parte del Ministero, di riproduzione degli esemplari stessi.

Art. 17.

In caso di mancata, incompleta o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, il Ministero della cultura popolare, la Prefettura e il Provveditorato agli studi ne fanno denuncia alla Pretura, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 della legge.

Il Ministero della cultura popolare e il Provveditorato agli studi informano della denuncia la Prefettura, che viene del pari informata dalla Procura del Re quando questa promuove di sua iniziativa il procedimento penale per le infrazioni di cui al comma precedente.

In ogni caso la Pretura deve dar notizia alla Prefettura e all'autorità denunciante dell'esito del procedimento, entro quindici giorni.

La Prefettura è tenuta a dare notizia al Ministero della cultura popolare delle inadempienze nella consegna di esemplari dovuti, per le quali viene promosso procedimento penale, e dell'esito del procedimento.

Art. 18.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'autorità cui è dovuta la consegna degli esemplari, indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo medesimo, ingiunge allo stampatore o editore di eseguire o completare o perfezionare la consegna, prefiggendogli il termine strettamente necessario, con diffida della esecuzione di ufficio allo scadere del termine.

Art. 19.

L'esecuzione d'ufficio della consegna di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni è fatta a mezzo di ufficiali di pubblica sicurezza ed a spese dello stampatore o editore inadempiente.

Essa può consistere, a seconda dei casi, nell'acquisto dal commercio degli esemplari od anche nella riproduzione coi mezzi tecnici già predisposti dallo stesso obbligato (composizione tipografica, negativa di fotografia e simili).

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore comunale, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 20.

Per assicurare la piena attuazione della legge, i soprintendenti bibliografici o loro delegati procedono ad ispezioni presso gli stampatori e gli editori, con facoltà di compiere ogni opportuno accertamento.

Se nelle ispezioni sono accertate infrazioni, viene redatto processo verbale, da inviare alla Pretura, agli effetti dell'art. 8 della legge, ed alla Prefettura.

I soprintendenti bibliografici devono inviare, alla fine di ogni anno, una relazione circa le ispezioni ai Ministeri della cultura popolare, dell'interno, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale e delle corporazioni.

ALLEGATO

Moduli dei registri degli stampatori e degli editori

AVVERTENZA GENERALE.

I registri possono contenere, oltre le indicazioni specificate nei presenti moduli, altri dati, che interessino il titolare o siano richiesti da altre norme.

REGISTRO DELLO STAMPATORE (per ciascuna officina grafica).

Numero d'ordine	Descrizione degli stampati (a)	Data di consegna degli esemplari di obbligo	Data di pubblicazione (b)
1	2	3	4

(a) Indicare gli elementi valevoli a identificare lo stampato nel contenuto e nella forma: genere (libro, fotografia, incisione, ecc.), titolo o soggetto, nome dell'autore, caratteristiche tecniche.

Nel caso di più tirature contemporanee di una stessa pubblicazione, precisare gli elementi differenziali.

Nel caso di ristampa ad opera dello stesso stampatore, indicare il genere della ristampa — se identica o con modificazioni — e l'anno della precedente pubblicazione.

(b) Ai sensi dell'art. 1 comma terzo della legge, s'intende per pubblicazione la messa in commercio o in diffusione o distribuzione ovvero la remissione di copia al committente o ad altra persona.

REGISTRO DELL'EDITORE.

Numero d'ordine	Descrizione degli stampati (a)	Stampatore (ditta e sede dell'officina grafica)	Data di pubblicazione (b)
1	2	3	4

(a) Indicare gli elementi valevoli a identificare lo stampato nel contenuto e nella forma: genere (libro, fotografia, incisione, ecc.), titolo o soggetto, nome dell'autore, caratteristiche tecniche.

Nel caso di più tirature contemporanee di una stessa pubblicazione, precisare gli elementi differenziali.

Nel caso di ristampa di pubblicazione già edita dalla stessa ditta a mezzo di qualsiasi stampatore, indicare il genere della ristampa — se identica o con modificazioni — l'anno della precedente pubblicazione; la ditta e la sede dell'officina grafica del precedente stampatore.

(b) Ai sensi dell'art. 1 comma terzo della legge, s'intende per pubblicazione la messa in commercio o in diffusione o distribuzione ovvero la remissione di copia al committente o ad altra persona.

Nel caso che l'editore sia obbligato alla consegna degli esemplari (art. 9 comma secondo della legge), indicare anche la data di consegna.

EDITORE - STAMPATORE.

L'editore-stampatore può tenere un solo registro presso l'officina grafica, se questa ha sede nella stessa provincia in cui è domiciliata la ditta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 299.
Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e per tutta la durata della guerra il primo comma dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

a) Capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o più generali in servizio permanente, nominati dal Ministro per la guerra, che siano generali d'armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'art. 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni. Però il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione od abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma o di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un Governo dell'Africa orientale italiana oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di armata, comandante di difesa territoriale, direttore generale presso il Ministero della guerra ».

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, contenente norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 300.
Autorizzazione al comune di Pescara a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 31 ottobre 1940 con la quale il comune di Pescara appartenente, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, alla classe *E* chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare per il triennio 1941-1943 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*;
Ritenuto che la richiesta del Comune è giustificata da imprescindibili necessità della civica Amministrazione;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione;
Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pescara è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 301.

Autorizzazione al comune di Cavriglia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Cavriglia (Arezzo), già autorizzato ad applicare, ai sensi dell'art. 26 del vigente testo unico per la finanza locale, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per i comuni della classe *G*, alla quale apparteneva prima del settimo censimento della popolazione, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare le dette imposte con la tariffa della classe superiore per il biennio 1941-1942;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cavriglia è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1941-XIX, n. 302.

Regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali fra i comuni di Raffadali e di Ioppolo Giancaxio in provincia di Agrigento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2332, col quale venne ricostituito, in provincia di Agrigento, il comune di Ioppolo con la denominazione « Ioppolo Giancaxio »;

Vedute le deliberazioni 25 luglio 1940-XVIII, n. 165, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Raffadali e 27 dicembre 1940-XIX, n. 70, del podestà di Ioppolo Giancaxio, con le quali fu approvato il verbale di transazione in data 14 settembre 1933-XI per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due Comuni;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento in seduta del 24 gennaio 1941-XIX;

Veduto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Raffadali e di Ioppolo Giancaxio sono regolati in conformità del surriferito verbale di transazione in data 14 settembre 1933-XI e degli atti in esso richiamati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 15. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 aprile 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Monte di credito su pegno di Terrasini (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini, e di sottoporre l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini (Palermo).

L'azienda predetta è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.

Approvazione della tabella per la liquidazione dell'assegno vitalizio di previdenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 28 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e gli articoli 60 e 98 del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Vista la deliberazione 20 novembre 1940-XIX del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto relativa alla tabella per la liquidazione degli assegni vitalizi del trattamento eccezionale di previdenza al tasso di interesse del 5 %;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella deliberata nella riunione 20 novembre 1940-XIX dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, con la quale vengono fissati i coefficienti da applicarsi per ogni lira accreditata ai conti individuali degli iscritti per la determinazione dell'assegno vitalizio annuo del trattamento eccezionale di previdenza di cui all'art. 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, pagabile in rate mensili posticipate.

Età	Celibi o vedovi senza prole	Coniugati senza prole o vedovi con prole maggiorenne	Coniugati o vedovi con prole minorenne a carico
75	0,1650	0,1980	0,2310
76	0,1738	0,2085	0,2433
77	0,1833	0,2199	0,2566
78	0,1936	0,2323	0,2711
79	0,2047	0,2456	0,2866
80 e oltre	0,2165	0,2598	0,3031

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(1720)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1941-XIX.

Nomina del sig. Giacomo Buratti fu Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Pullè fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Giacomo Buratti fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giacomo Buratti è nominato rappresentante del sig. Roberto Pullè, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 29 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1941-XIX.

Nomina del sig. Egidio Magnani di Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Amedeo Nigra fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Egidio Magnani di Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Egidio Magnoni di Luigi è nominato rappresentante del sig. Amedeo Nigra, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 29 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1702)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in data 23 aprile 1941-XIX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata della guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1941-XIX.

(1735)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVI, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni in data 23 aprile 1941-XIX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1941-XIX, n. 70.

(1736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 aprile 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al prof. avv. Ernesto Spadolini, console della Repubblica di San Marino ad Ancona.

(1677)

In data 7 aprile 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Santos Quiros Navino, vice console della Repubblica di Costa Rica a Roma.

(1678)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 21 aprile 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone.

(1679)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI FROSINONE

Ditta *Sestieri Aldo di Sabatino*, esercente Stabilimento industriale manufatti carta con sede in Isola del Liri, ha presentato in data 7 marzo 1941-XIX denuncia di cessazione dell'esercizio sopradetto.

La ditta è passata in proprietà della Soc. an. Cartotecnica Industriale con sede in Roma, corso Rinascimento 19, per effetto di atto notarile in data 31 marzo 1941-XIX rogito notaio dott. Igino Clementi.

(1680)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Popola Corsa Guarnera, con sede in comune di Lodi (Milano).

Con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo, al registro n. 6, foglio n. 148, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Popola Corsa Guarnera, con sede in comune di Lodi (Milano).

(1682)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Terrasini (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini, e dispone la messa in liquidazione dell'Azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Umberto Filosto è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini (Palermo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1691)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349;

Considerato che ricorre nei confronti dell'amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato la condizione preveduta nel 2° comma della legge predetta;

Dispone:

1) L'amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze), è provvisoriamente assunta da un commissario per il periodo in cui permane l'impossibilità di convocazione del Consiglio per effetto del richiamo alle armi di parte dei suoi membri.

2) Il sig. Ugo Angiolini — che ricopre attualmente la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione — è nominato commissario del Monte di credito su pegno di Prato, con i poteri dello stesso Consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1705)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.